SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, nata a Sofia (Bulgaria) il 2 febbraio 1969, cittadina congolese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di pedagogia sociale, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di Baccellierato di pedagogia sociale, conseguito presso la «Università di Sofia San Kliment Ohridski» di Sofia nel 1988 e che il titolo così conseguito di «Socijalni Radnik» conferisce in Bulgaria il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia di Sofia in marzo 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ascoli Piceno in data 10 giugno 2003, rinnovato l'8 aprile 2004 con scadenza il 9 aprile 2006, per lavoro subordinato;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, nata a Sofia (Bulgaria), il 2 febbraio 1969, cittadina congolose, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:

1) i principi fondamentali dei servizi sociali;

2) metodologia e tecnica del servizio sociale ed inoltre;

3) deontologia e ordinamento professionale solo orale;

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez B.

04A10105

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Palazzo De Marino Chiara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Palazzo De Marino Chiara, nata il 12 maggio 1958 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di psicologo conseguito in Brasile e rilasciato dall'«Istituto Unificado Paulista» di Sao Paolo (Brasile) in data 28 luglio 1982, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bacharelado e Licenciatura em Psicòlogìa» rilasciati dall'«Istituto Unificado Paulista» di Sao Paolo (Brasile) in data 28 luglio 1982;

Preso atto che la sig.ra Palazzo De Marino è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6º Regiao» dal 13 settembre 1982 al 16 marzo 1986;

Vista la formazione maturata dalla richiedente nel campo della psicologia, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Palazzo De Marino Chiara, nata il 12 maggio 1958 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10094

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Feliciani Andrea, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Feliciani Andrea, nato il 10 settembre 1973 a Roma (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 18 maggio 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Feliciani ha conseguito la Laurea in giurisprudenza in data 22 ottobre 1998 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ed il titolo accademico «Master of Laws», rilasciato dalla «Fordham University» - New York (USA) in data 18 maggio 2002;

Preso atto che il richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Roma;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 luglio 2004;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Feliciani Andrea, nato il 10 settembre 1973 a Roma (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A10095

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Llop Javier Alberto, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Llop Javier Alberto, nato il 1º dicembre 1972 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Argentina, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Còrdoba» (Argentina) cui il richiedente è stato iscritto dal 1º agosto 2002 al 13 febbraio 2003, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contador Pùblico» conseguito presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» il 12 marzo 1999 e rilasciato il 13 agosto 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Llop Javier Alberto, nato il 1º dicembre 1972 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo di dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A10096

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Lombroni Maria Isabel Victoria, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lombroni Maria Isabel Victoria, nata il 10 dicembre 1967 a Lujan (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di bioquìmica conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio Bioquimico de la Provincia de Misiones» cui la richiedente è stata iscritta dal 27 agosto 1997 al 27 giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di bioquimica conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» il 6 dicembre 1996 e rilasciato in data 11 giugno 1997;

Preso atto che la sig.ra Lombroni documenta lo svolgimento di attività professionale svolta in Argentina a partire dal 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Lombroni Maria Isabel Victoria, nata il 10 dicembre 1967 a Lujan (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10097

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Medeiros Barros Monique, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabiità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Medeiros Barros Monique, nata il 9 settembre 1961 a Très Rios - Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia - 5° Regiao» cui la richiedente è stata iscritta dal 25 marzo 1985 al 1989, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Medeiros Barros è in possesso del titolo accademico di psicòlogo conseguito presso la «Universidade Catòlica de Petròpolis» (Brasile) in data 16 gennaio 1985 ed ha svolto un corso di specializzazione in terapia familiare dal 1986 al 1997 presso l'«Istituto de Psiquiatria da Ufrj» di Rio de Janeiro;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Medeiros Barros abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Medeiros Barros Monique, nata il 9 settembre 1961 a Très Rios - Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10098

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiglione Valeria Judith, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ghiglione Valeria Judith, nata il 16 maggio 1977 a Rio Cuarto - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Còrdoba in data 23 febbraio 2004, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologia conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 21 ottobre 2002 e rilasciato il 18 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ghiglione Valeria Judith, nata il 16 maggio 1977 a Rio Cuarto - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10099

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Belgenio Giovanni, di titolo professionale, quale titolo di ingegnere valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Belgenio Giovanni, nato il 24 dicembre 1976 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di diplome d'ingénieur conseguito in Francia e rilasciato dall'«Institut Natio-

nal des Sciences Appliquèes de Lyon» in data 6 luglio 2000, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha, altresì, conseguito il «Diplome d'Etudes Approfondies en Urbaniste» presso l'«Universitè Lumière Lyon 2» in data 11 ottobre 2000;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità francese nel caso del sig. Belgenio si configura una «Formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nel parere in atti datato 22 settembre 2004;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Belgenio Giovanni, nato il 24 dicembre 1976 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10100

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Notarbartolo di Villarosa Maria Luisa, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Notarbartolo di Villarosa Maria Luisa, nata il 21 febbraio 1970 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Federal de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6º Regiao» cui la richiedente è stata iscritta dal 30 aprile 1994 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Notarbartolo di Villarosa è in possesso del titolo accademico di psicòloga conseguito presso la «Faculdades Metropolitanas Unidas» di San Paolo (Brasile) in data 13 gennaio 1994;

Preso atto che la richiedente ha documentato di aver svolto un periodo di tirocinio dal 1995 al 1996 ed un corso *(post-lauream)* in psicopedagogia presso l'«Universidad Paulista» di San Paolo dal 1996 al 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Notarbartolo di Villarosa abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Notarbartolo di Villarosa Maria Luisa, nata il 21 febbraio 1970 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10101

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanditto Marisa, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giovanditto Marisa, nata il 9 aprile 1960 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile, e rilasciato dall'«Istituto Metodista de Ensino Superior» di Sao Bernardo do Campo (Brasile) in data 5 gennaio 1983, ai fmi dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Giovanditto è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6º Regiao» dal 7 febbraio 1983;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Giovanditto Marisa, nata il 9 aprile 1960 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10102

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Pugi Romano Giancarlo, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pugi Romano Giancarlo, nato l'8 dicembre 1963 a Valencia (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero mecánico rilasciato dalla «Universidad Metropolitana» di Caracas (Venezuela) in data 22 ottobre 1988, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 14 luglio 1989;

Considerato inoltre che il sig. Pugi Romano ha maturato esperienza professionale in Venezuela svolta dal 1989 al 1998 presso la «Proimpianti Ingenieria c.a.» di Caracas, dal 1999 al 2000 presso la «Plusmetal Construcciones de Acero c.a.» di Caracas e dal 2001 al 2003 presso la «Plusbeton Construcciones y Montajes c.a.» di Caracas, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Pugi Romano Giancarlo, nato l'8 dicembre 1963 a Valencia (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10103

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Rechenmacher Ulrich, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rechenmacher Ulrich, nato il 25 luglio 1974 a Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 28 marzo 2002, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 2002 al 2004, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 maggio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nelle note in atti datate 22 settembre 2004 e 5 ottobre 2004;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rechenmacher Ulrich, nato il 25 luglio 1974 a Silandro (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere».

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A10104

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il 4 settembre 1973 a Medellìn (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero Informatico» conseguito in Colombia e rilasciato in data 28 novembre 2003 dalla «Corporacion Universitaria de Ciencia y Desarrollo» di Sabaneta Antioquia (Colombia), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Seccional de Ingenierìa de Antioquia» di Bogotà (Colombia) dal 3 marzo 2004, iscrizione confermata con risoluzione n. 117 del 18 marzo 2004 del «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìa» di Bogotà (Colombia);

Preso atto che il sig. Pezzotti Escobar ha, altresì, conseguito il titolo accademico di «Tecnologo en Instrumentacion Industrial» presso il «Politecnico Colombiano - Jaime Isaza Cadavid» di Medellin (Colombia) in data 10 ottobre 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 22 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il 4 settembre 1973 a Medellìn (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) reti e sistemi di telecomunicazione.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione».

04A10168

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Pezzotti Escobar Gianni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pezzotti Escobar Gianni, nato il 1° ottobre 1971 a Medellìn (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, diretta tenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero en Instrumentaciòn y Control» conseguito in Colombia e rilasciato in data 15 settembre 2000 dal «Politecnico Colombiano - Jaime Isaza Cadavid» di Medellin (Colombia), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Seccional de Ingegnierìa de Antioquia» di Bogotà (Colombia) dal 6 febbraio 2004, iscrizione confermata con risoluzione n. 78 del 19 febbraio 2004 del «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìa» di Bogotà (Colombia);

Preso atto che il sig. Pezzotti Escobar ha, altresì, conseguito il titolo accademico di «Tecnologo en Instrumentacion Industrial» presso il «Politecnico Colombiano - Jaime Isaza Cadavid» di Medellin (Colombia) in data 23 febbraio 1996;

Considerata la formazione e l'esperienza professionale documentata dal richiedente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 22 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pezzotti Escobar Gianni, nato il 1° ottobre 1971 a Medellin (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) costruzione di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

04A10169

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Boldrini Marcello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Boldrini Marcello, nato il 4 ottobre 1970 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingénieur Diplome» conseguito in Francia e rilasciato dall'«Ecole Nationale Supèrieure de Techniques Avancèes» di Parigi il 24 marzo 1995, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente ha, altresì, conseguito la laurea di «Dottore in ingegneria nucleare» presso il Politecnico di Milano in data 8 aprile 1998 nel quadro del programma europeo di doppia laurea «Top Industrial Managers for Europe» (T.I.M.E.);

Considerato che il sig. Boldrini ha maturato un'ampia esperienza professionale in Francia, come attestato dalla «Altran Technologies s.a.» presso il quale è stato impiegato dal 1995 al 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Boldrini Marcello, nato il 4 ottobre 1970 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: *a)* impianti elettrici.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A10170

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2004.

Impegno della somma di € 3.064.998,52 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote, riguardanti le annualità dal 1990 al 1995, ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE
UFFICIO VIII

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 351 del 24 dicembre 2003, per il 2004;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 32 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di lire 17.309.972.000 pari ad € 8.939.854.,62, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 2 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di lire 12.538.264.975 pari ad € 6.475.473,45, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6,lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Considerato che con decreto ministeriale n. 33613 del 18 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004, foglio n. 130, registro 4, viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.229.776,00, per l'esercizio 2004, al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 3.064.998,52, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2004;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2004, l'importo complessivo di € 3.064.998,52 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1990 al 1995 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1990

Importi in €

Regione Veneto
(L.I. 1974 di L. 490.000.000)
mutuo ventennale 253.063,88

TOTALE . . . 253.063,88

ANNUALITÀ 1991

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)
mutuo ventennale 16.166,46
mutuo ventennale 6.678,54

TOTALE . . . 22.845,00

Regione Marche
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)
mutuo ventennale 21.759,95

TOTALE . . . 21.759,95

Regione Veneto
(L.I. 1975 di L. 739.000.000)
mutuo ventennale 381.661,65

TOTALE . . . 381.661,65

Regione Liguria
(L.I. 1974 di L. 70.000.000)
mutuo ventennale 36.151,98

TOTALE . . . 36.151,98

Regione Friuli-Venezia Giulia
(L.I. 1974 di L. 150.000.000)
mutuo ventennale 26.163,51

TOTALE . . . 26.163,51

ANNUALITÀ 1992

Regione Lombardia
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)
mutuo ventennale 40.527,05
mutuo ventennale 16.683,99

TOTALE . . . 57.211,04

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)
mutuo ventennale 17.983,43
mutuo ventennale 15.390,82

TOTALE . . . 33.374,25

Regione Toscana
(L.I. 1974 di L. 520.000.000)
mutuo ventennale 115.474,61

TOTALE . . . 115.474,61

Regione Valle d'Aosta
(L.I. 1974 di L. 50.000.000)
mutuo ventennale 25.822,84

TOTALE . . . 25.822,84

Provincia autonoma di Bolzano
(L.I. 1974 di L. 160.000.000)
mutuo ventennale 82.633,10

TOTALE . . . 82.633,10

Provincia autonoma di Trento
(L.I. 1974 di L. 140.000.000)
mutuo ventennale 72.303,97

TOTALE . . . 72.303,97

Importi in €

Regione Umbria
(L.I. 1974 di L. 205.000.000)

mutuo ventennale	2.834,78
mutuo ventennale	5.803,66
TOTALE . . .	8.638,44

Regione Veneto
(L.I. 1974 di L. 897.000.000)

mutuo ventennale	206.121,37
mutuo quindicennale	38.671,68
mutuo ventennale	58.033,83
TOTALE . . .	302.826,88

Regione Liguria
(L.I. 1975 di L. 107.000.000)

mutuo ventennale	55.260,89
(L.I. 1976 di L. 128.000.000)	
mutuo ventennale	60.658,73
(L.I. 1976 di L. 160.000.000)	
mutuo ventennale	12.961,50
TOTALE . . .	128.881,12

ANNUALITÀ 1993

Regione Lombardia
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	64.845,71
TOTALE . . .	64.845,71

Regione Toscana
(L.I. 1975 di L. 784.000.000)

mutuo ventennale	306.070,09
(L.I. 1976 di L. 958.000.000)	
mutuo ventennale	406.177,26
TOTALE . . .	712.247,35

Regione Valle d'Aosta
(L.I. 1975 di L. 73.000.000)

mutuo ventennale	37.701,35
(L.I. 1976 di L. 91.000.000)	
mutuo ventennale	38.720,64
TOTALE . . .	76.421,99

Provincia autonoma di Bolzano
(L.I. 1975 di L. 237.000.000)

mutuo ventennale	106.737,44
mutuo diciannovennale	16.662,85
(L.I. 1976 di 322.000.000)	
mutuo diciannovennale	97.564,42
TOTALE . . .	219.964,71

Importi in €

Provincia autonoma di Trento
(L.I. 1975 di L. 209.000.000)

mutuo ventennale	94.807,35
mutuo diciannovennale	13.132,14
(L.I. 1976 di L. 284.000.000)	
mutuo diciannovennale	3.013,02
TOTALE . . .	110.952,51

Regione Marche
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	57.900,26
TOTALE . . .	57.900,26

Regione Umbria
(L.I. 1975 di L. 312.000.000)

mutuo ventennale	52.845,92
TOTALE . . .	52.845,92

Regione Veneto
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	71.462,04
TOTALE . . .	71.462,04

ANNUALITÀ 1994

Regione Lombardia
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	458.29
mutuo ventennale	9.733,54
TOTALE . . .	10.191,83

Regione Emilia-Romagna
(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	44.422,36
TOTALE . . .	44.422,36

Regione Veneto
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	50.980,76
TOTALE . . .	50.980,76

ANNUALITÀ 1995

Regione Lombardia
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	6.631,16
TOTALE . . .	6.631,16

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	17.319,70
TOTALE . . .	17.319,70

RIEPILIGO TOTALE GENERALE

Regione Valle d'Aosta	102.244,83
Regione Lombardia	138.879,74
Regione Piemonte	73.538,95
Regione Emilia Romagna	44.422,36
Regione Toscana	827.721,96
Regione Umbria	61.484,36
Regione Marche	79.660,21
Regione Veneto	1.059.995,21
P.A. Bolzano	302.597,81
P.A. Trento	183,256,48
Regione Liguria	165.033,10
Regione Friuli-Venezia Giulia	26.163,51
TOTALE . . .	3.064.998,52

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 3.064.998,52 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto;

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

04A10195

DECRETO 17 settembre 2004.

Impiego ed erogazione della somma di € 164.775,95 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote, riguardanti le annualità dal 1992 al 1995, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE
UFFICIO VIII

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 351 del 24 dicembre 2003, per il 2004;

Visto il decreto n. 18 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, foglio n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 21 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.945, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 1 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di lire 1.002.431.945, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Considerato che con decreto ministeriale n. 33613 del 18 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004, foglio n. 130, registro 4, viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.229.776,00, per l'esercizio 2004, al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 164.775,97, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2004;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2004, l'importo complessivo di € 164.775,97 relativo alle somme perenti agli affetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1992 al 1995 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1992

	Importi in €
Regione Veneto	
(L.I. 1976 di L. 20.368.000)	
mutuo ventennale	7.894,39
TOTALE . . .	7.894,39
Regione Liguria	
(L.I. 1976 di L. 10.868.000)	
mutuo ventennale	4.745,57
(L.I. 1977 di L. 8.022.075)	
mutuo ventennale	4.143,06
TOTALE . . .	8.888,62

Importi in €

Regione Friuli-Venezia Giulia
(L.I. 1976 di L. 6.377.000)

mutuo ventennale	1.899,98
TOTALE . . .	1.899,98

ANNUALITÀ 1993

Regione Piemonte

(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	588,51
mutuo ventennale	1.645,20
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	5.40,18
mutuo ventennale	1.961,26
TOTALE . . .	9.635,15

Regione autonoma di Bolzano
(L.I. 1976 di L. 8.050.000)

mutuo ventennale	3.689,58
TOTALE . . .	3.689,58

Regione Umbria
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	1.807,59
TOTALE . . .	1.807,59

ANNUALITÀ 1994

Regione Emilia-Romagna
(L.I. 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	1.093,39
TOTALE . . .	1.093,39

Regione Piemonte

(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	4.770,88
(L.I. 1997 di L. 69.791.000)	
mutuo ventennale	36.044,04
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	2.826,51
TOTALE . . .	43.641,43

ANNUALITÀ 1995

Regione Piemonte

(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	2.413,80
(L.I. 1978 di L. 136.344.000)	
mutuo ventennale	66.394,32
mutuo ventennale	1.767,85
TOTALE . . .	70.575,97

Importi in €

Regione Umbria
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	1.513,95
TOTALE . . .	1.513,95

Regione Veneto
(L.I. 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	14.135,90
TOTALE . . .	14.135,90

RIEPILIGO TOTALE GENERALE

Regione Piemonte	123.852,55
Regione Emilia-Romagna	1.093,40
Regione Umbria	3.321,53
Regione Veneto	22.030,29
Regione Liguria	8.888,62
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.899,98
P.A. Bolzano	3.689,58
TOTALE . . .	164.755,95

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 164.775,95 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

04A10196

DECRETO 11 ottobre 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 1998/2005, 1º aprile 2001/2008, 1º aprile 2002/2009 e 1º ottobre 2002/2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º ottobre 2004 e scadenza 1º aprile 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 472968/351 del 24 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.027.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.179.800.000,00;

n. 13384 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.340.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º ottobre 2004 e scadenza 1º aprile 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º ottobre 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º aprile 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1º ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851), cedola n. 13;

1,20% per i CCT 1º aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 8;

1,20% per i CCT 1º aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 6;

1,20% per i CCT 1º ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 5.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 582.770.850,76 così ripartiti:

€ 120.329.250,76 per i CCT 1º ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851);

€ 120.204.000,00 per i CCT 1º aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109);

€ 170.157.600,00 per i CCT 1º aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115);

€ 172.080.000,00 per i CCT 1º ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

p. *Il direttore:* CANNATA

04A10308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola Pesca A. Molino», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 14 agosto 2004 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola Pesca A. Molino», con sede in Giovinazzo, pos. n. 1226/21830, costituita per rogito del notaio Antonio Severo Vernice in data 19 giugno 1948, rep. n. 17389, codice fiscale 80017900723, R.E.A. n. 62715, registro società n. 3174, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10144

---

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 27 luglio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Pacchetti Acquaviva», con sede in Acquaviva delle Fonti, pos. n. 5538/213323, costituita per rogito del notaio Michele Costantini in data 26 giugno 1985, rep. n. 179396, codice fiscale 03374290728, R.E.A. n. 257601, registro società n. 18145, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10145

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pacchetti Acquaviva», in Acquaviva delle Fonti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

---

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Oikos», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 7 luglio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La Società cooperativa «Oikos», con sede in Mola di Bari, pos. n. 6213/230870, costituita per rogito del notaio Vito Padolecchia in data 12 novembre 1987, rep. n. 123796, codice fiscale 03766300721, R.E.A. n. 277123, registro società n. 23329, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10146

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 5 agosto 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo artigianale a r.l.», con sede in Valenzano, pos. n. 6305/233202 costituita per rogito del notaio Domenico Memeo in data 2 marzo 1988, rep. n. 11857, codice fiscale 03837700727, R.E.A. n. 278832, registro società n. 22950, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10147

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo artigianale a r.l.», in Valenzano.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

DECRETO 13 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 6/2003 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), che all'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transatone del codice civile ha disposto che «... entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese».

Considerato che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore, in mancanza, a seguito di comunicazioni dell'autorità di vigilanza, il

conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, pravvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo»;

Dispone:

Poiché agli atti risulta che le sottoelencate società cooperative non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, come documentato anche dalla visura camerale, e non ci sono valori patrimoniali immobiliari, le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese per le accennate motivazioni:

1) società cooperativa «La Rete a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Murri, 8, costituita il 7 giugno 1990, numero R.E.A. 124062;

2) società cooperativa «Fare Agrinatura», con sede in Ascoli Piceno, costituita il 29 aprile 1985, n. R.E.A. 112218;

3) società cooperativa «CO.ZOO.P.» con sede in Ascoli Piceno, costituita il 21 ottobre 1980, n. R.E.A. 97572;

4) società cooperativa «Progetto Domani» con sede in Ascoli Piceno, costituita il 14 luglio 1997, n. R.E.A. 153464.

Ascoli Piceno, 13 settembre 2004

Il dirigente: RICCI

04A10153

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Natura Verde» a r.l., in Andria.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 4 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Natura Verde» a r.l., con sede in Andria, n. pos. 8812, costituita per rogito del notaio Michele Vittorio Russo in data 17 febbraio 1994, rep. n. 13370, C.F. 04567090727, reg. imprese n. 12420, R.E.A. n. 323510, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 20 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10148

DECRETO 30 settembre 2004.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Lombardia, presso la Direzione regionale del lavoro di Milano.

IL DIRIGENTE PREPOSTO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la lettera circolare 24, Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Div. VII coordinamento ispezione del lavoro (protocollo n. 797 del 24 giugno 2004) con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Considerato che della commissione sono chiamati a far parte, *ratione officii*, il direttore della direzione regionale del lavoro che la presiede, i direttori regionali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., il comandante regionale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

Considerato che della commissione fanno, altresì, parte quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quat-

tro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Considerato, quindi, di dover procedere alla individuazione delle predette organizzazioni sulla base del grado di rappresentatività espresso;

Viste le risultanze degli atti istruttori posti in essere dai propri uffici ai fini della valutazione comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Preso atto che sulla base di tale ponderata valutazione ai fini delle predette designazioni sono state individuate le seguenti associazioni:

per i datori di lavoro, Confindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, Apilombarda, Unione regionale Lombarda del commercio, del turismo e dei servizi;

per i lavoratori a CGIL, CISL, UIL, UGL;

Viste le designazioni pervenute da parte delle predette associazioni;

Decreta:

È istituita presso la sede della direzione regionale del lavoro di Milano, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Lombardia, così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della direzione regionale del lavoro di Milano;

direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle entrate;

coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Rosanna Versiglia;

Roberto Ceroni;

Eugenio Valoroso;

Gian Pietro Guatelli;

in rappresentanza dei lavoratori:

Pietro Albergoni;

Luciano Gallardo;

Serafino Appugliese;

Salvatore Muscarella.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della direzione regionale del lavoro della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Milano, 30 settembre 2004

Il dirigente: PIANESE

04A10106

DECRETO 6 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo in seno al Comitato provinciale INPS di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 27/2002 del 12 aprile 2002, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Piacenza;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal sig. Ercoli Giacomo, componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato da CGIL;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la lettera del 21 settembre 2004, trasmessa dalla segreteria del comitato provinciale INPS in data 28 settembre 2004, con la quale la CGIL di Piacenza designa quale rappresentante effettivo, in seno alla predetta commissione, il sig. Renzo Scoglio, in sostituzione del predetto sig. Ercoli Giacomo;

Decreta:

Il sig. Renzo Scoglio è nominato componente effettivo in seno al comitato provinciale INPS di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Ercoli Giacomo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 6 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

04A10141

DECRETO 6 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «G.D. Produzione a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa G. D. Produzione a r.l. con sede in Milano, via degli Orti, 19;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 14 dicembre 1999 relativo alla società cooperativa G. D. Produzione a r.l., con sede in Milano, via degli orti, 19 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «G. D. Produzione a r.l.», sede legale Milano, via degli Orti, 19, costituita per rogito notaio dott. Cesare Suriani di Milano in data 9 ottobre 1984, repertorio n. 39766/3404, racc. BUSC 12278/209521, codice fiscale n. 07581310153, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 6 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10155

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lavori e servizi nord est Milano a r.l.», in Cologno Monzese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti

d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Lavori e servizi nord est Milano a r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), via Goldoni, 15;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 12 gennaio 2002, relativo alla società cooperativa Lavori e servizi nord est Milano a r.l. con sede in Cologno Monzese (Milano), via Goldoni, 15, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Lavori e servizi nord est Milano a r.l.», sede legale Cologno Monzese (Milano), via Goldoni, 15, costituita per rogito notaio dott. Gavazzi Aurelio di Cologno Monzese in data 16 marzo 1987, repertorio n. 109.178/2268 racc. BUSC 13034/229019, codice fiscale 08740720159 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la consesuente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10154

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Turbigo Libera a r.l.», in Turbigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Radio Turbigo Libera a r.l., con sede in Turbigo (Milano), via Torino, 11;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 21 gennaio 2002, relativo alla società cooperativa Radio Turbigo Libera a r.l. con sede in Turbigo (Milano), via Torino, 11, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1995, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1995);

Decreta:

La società cooperativa «Radio Turbigo Libera a r.l.», sede legale Turbigo (Milano), via Torino, 11, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 19 novembre 1979, repertorio n. 23292/2359, arch. BUSC n. 10600/177544, codice fiscale n. 04605870155, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1995, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10156

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CSA Gulliver» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.*

In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1991 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali

immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «CSA Gulliver» a r.l., con sede in Brindisi, posiz. n. 1622/216349 costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso in data 27 gennaio 1986, rep. n. 20401, registro imprese n. 3952 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10164

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agrimar» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Agrimar» a r.l., con sede in Brindisi, posiz. n. 2103/248102, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Miglietta in data 19 maggio 1990, rep. n. 167029, registro imprese n. 6156 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10165

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuseppa Schilliro, del titolo di qualificazione e della pratica professionale, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Giuseppa Schilliro ha chiesto il riconoscimento del diploma professionale di parrucchiera rilasciato dalla Camera di commercio di Friburgo in Breisgau (Germania) a seguito di apposito corso professionale della durata di 3 anni presso l'HairStyle Welzel di Lorrach (Germania), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CEE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, parte prima, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale la sig.ra Giuseppa Schilliro ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare nel decreto legislativo n. 229, e che pertanto il Ministero delle attività produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lett. *b)* e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale ed in merito ai titoli equivalenti;

Decreta:

1. Alla sig.ra Giuseppa Schilliro nata a Maletto (Catania) il 10 febbraio 1960, cittadina italiana, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A10171

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 ottobre 2004.

Approvazione dello statuto della società incorporante all'esito di fusione di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e RAI Holding S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 454, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Visto lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 aprile 1994 e successive modificazioni;

Vista la lettera prot. n. 147 e DG/0143 del 14 settembre 2004, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione di RAI Holding S.p.a. ed il consigliere di amministrazione Angelo Maria Petroni nonché il direttore generale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., hanno chiesto l'approvazione dello statuto della società incorporante all'esito della fusione di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e di RAI Holding S.p.a., allegato al progetto di fusione deliberato dalle rispettive assemblee degli azionisti in data 8 settembre 2004;

Considerato che lo statuto è conforme alle norme vigenti;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso nella seduta del 6 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto allegato *sub-b)* al progetto di fusione approvato da RAI Holding S.p.a. e da RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in data 8 settembre 2004 con le deliberazioni assembleari di cui ai verbali rogati dal notaio Paolo Castellini di Roma, identificati rispettivamente con il numero di repertorio 68653 - rogito n. 14155 e con il numero di repertorio 68654 - rogito n. 14156, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO *sub-b)*

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ALL'ESITO DELLA FUSIONE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione.

1.1. - La società denominata «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» (in breve Rai S.p.A.), in precedenza denominata «RAI Holding Società per Azioni», è regolata dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Sede.

2.1 - La Società ha sede in Roma, ove è anche posta la sua direzione generale.

2.2 - Potranno essere istituite e soppresse nei modi di legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali.

Art. 3 - Durata.

3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

3.2 - La proroga della società dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4 - Oggetto.

4.1. - La Società ha per oggetto:

a) il servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *h)*, 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

b) l'espletamento delle attività di operatore e/o fornitore di rete, operatore e/o fornitore di servizi e/o fornitore di contenuti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

c) l'attività di diffusione, trasmissione, distribuzione e trasferimento — anche da punto a punto — di programmi e segnali sonori e televisivi propri o di terzi, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo, in chiaro e/o criptati, e con qualsiasi altro mezzo;

d) l'installazione, l'esercizio, la gestione, lo sviluppo e il potenziamento degli impianti e dei mezzi, anche di collegamento, relativi alle predette attività;

e) la produzione, l'acquisizione, la commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;

f) l'assunzione, la detenzione, la valorizzazione, la gestione e la dismissione di partecipazioni e di interessenze in società ed altri enti, sia italiani che stranieri, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

g) lo svolgimento, nei confronti delle società e degli enti nei quali partecipa, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo, ivi compresa l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse umane e delle strutture organizzative presenti nelle società ed enti partecipanti;

h) il compimento o la promozione, anche in forma associativa o di collaborazione con terzi, di tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo: operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, societarie, industriali e finanziarie.

4.2 - La Società potrà in particolare:

a) assumere dallo stato, ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112, la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge e dagli atti delle competenti autorità; svolgere ogni ulteriore relativa attività che la pubblica amministrazione avesse ad affidarle;

b) effettuare, direttamente o attraverso società controllate o collegate, le attività commerciali, editoriali, con esclusione della stampa di quotidiani, audiovisive e radiofoniche, criptate e non, discografiche e simili e, comunque, connesse all'oggetto sociale della Società;

c) costituire società ed enti, sia italiani sia stranieri, operanti nei settori radiotelevisivo, della comunicazione e della multimedialità ed, in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, lettera *g)* della legge 3 maggio 2004, n. 112 ovvero assumere partecipazioni;

d) concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni ed ipoteche per obbligazioni proprie e di terzi.

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale.

5.1 - Il capitale sociale è di euro 242.518.100,00 (duecentoquarantaduemilionicinquecentodiciottomilacento/00) suddiviso in numero 242.518.100 di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Art. 6 - Azioni.

6.1 - La Società potrà emettere speciali categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali o di voto.

6.2 - Le azioni sono individuabili ed ogni azione attribuisce il diritto di voto, eccezion fatta per le speciali categorie di azioni senza diritto di voto qualora emesse ai sensi del presente statuto.

6.3 - La qualità di socio costituisce, di per se sola adesione al presente statuto.

Art. 7 - Circolazione delle azioni.

7.1 - Le azioni sono nominative.

7.2 - Alla data dell'avvio dell'offerta pubblica di vendita disposta dall'art. 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le azioni saranno dematerializzate con applicazione di quanto previsto dall'art. 2354, comma 7, del codice civile.

Art. 8 - Azioni in comproprietà.

8.1 - Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2347 del codice civile.

Art. 9 - Aumenti di capitale.

9.1 - Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

9.2 - In sede di aumento di capitale potranno essere emesse azioni appartenenti a categorie diverse.

Art. 10 - Versamenti e mora del socio.

10.1 - I versamenti sulle azioni, assolti gli obblighi di legge, sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

10.2 - A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 11 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari.

11.1 - La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili o con *warrants*, a norma e con le modalità di legge.

11.2 - La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, esccluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 12 - Limitazione del possesso azionario.

12.1 - Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per tutti i soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è stabilito nell'uno per cento il limite massimo di possesso delle azioni aventi diritto di voto.

Art. 13 - Patti di sindacato.

13.1 - Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Società che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione.

TITOLO IV
DIRITTO DI RECESSO

Art. 14 - Recesso.

14.1 - È escluso il diritto di recesso in caso di proroga del limite di durata della Società o in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO V
PATRIMONI DESTINATI

Art. 15 - Patrimoni destinati.

15.1 - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile. Non possono, comunque, essere costituiti patrimoni destinati per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservarte in base alle leggi speciali.

TITOLO VI
ASSEMBLEA

Art. 16 - Convocazione.

16.1 - L'assemblea dei soci è convocata in via ordinaria e straordinaria, dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società oppure in altro luogo, purché in Italia.

16.2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.3 - L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel rispetto dei termini di legge. In esso può stabilirsi anche la data di seconda convocazione per l'assemlea ordinaria e di seconda e terza convocazione per l'assemblea straordinaria, in giorni successivi a quello della prima.

16.4 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, atteso l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

16.5 - L'assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta occorra.

Art. 17 - Diritto di intervento.

17.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

17.2 - Coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, le azioni, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Una volta dematerializzate le azioni ai sensi dell'art. 7.2 del presente Statuto, coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, la certificazione prevista ai sensi di legge presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - Rappresentanza.

18.1 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

18.2 - Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 19 - Svolgimento.

19.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi o di vacanza della carica, da colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 22.3 del presente Statuto; in mancanza anche di quest'ultimo l'assemblea è presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

19.2 - Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Nei casi stabiliti dalla legge, o nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'adunanza assembleare è redatto da un notaio scelto dal presidente medesimo.

19.3 - Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.4 - I verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario ovvero dal notaio.

Art. 20 - Costituzione e deliberazioni.

20.1 - L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di propria competenza per legge.

20.2 - Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda e successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione decisa dal presidente; è escluso il voto segreto.

20.3 – Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Composizione e nomina.

21.1 - Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea secondo quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo.

21.2 - Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.

21.3 - I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una sola volta.

21.4 - L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 (zero/cinquanta) per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due

economici, rispettivamente, almento venti giorni prima e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero dei candidati da eleggere, i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.

21.5 - Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma successivo.

Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presenterà inoltre una lista di candidati proporzionale al numero di azioni di cui sono titolari soci diversi rispetto allo Stato. Tale lista sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti solo qualora nei termini di cui all'art. 21.4 non siano state presentate liste da parte dei soci diversi rispetto allo Stato.

21.6 - Fino a che il numero delle azioni alienato ai sensi dell'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del Presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

21.7 - Fino a che il numero delle azioni alienato ai sensi dell'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., se vengono a mancare, per dimissioni o impedimento permanente, il Presidente o uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure di cui al comma 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112 entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.8 - Le norme contenute nei precedenti commi del presente articolo saranno applicabili a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Fino a tale data il consiglio di amministrazione della Società è costituito, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dal consiglio di amministrazione della società incorporata ai sensi della medesima legge, previsto in cinque membri, in persona dei consiglieri in carica. Il mandato del consiglio di amministrazione così composto scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004. Tale consiglio ha i compiti di cui al successivo art. 25.3. Ove anteriormente al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendta di cui all'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede ai sensi dell'art. 20, commi 7 e 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Art. 22 - Presidente e Vice presidente.

22.1 - L'elezione del Presidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Fino a che il numero delle azioni alienato ai sensi dell'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei consiglieri designati dal socio di maggioranza, la cui nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

22.2 - Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle materie segnalate dagli organi delegati e delle proposte del direttore generale, ne presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre il Presidente cura la convocazione dell'assemblea, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

22.3 - Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o due vice presidenti. Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. In caso di nomina di due vice presidenti la funzione vicaria, ivi compresa la rappresentanza della società, spetta ad uno soltanto di essi secondo quanto stabilito all'atto del conferimento della carica. La nomina alla carica di vice presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del presidente ai sensi del precedente art. 22.1. In mancanza di un vice presidente, le funzioni e i poteri del presidente sono esercitati dal consigliere più anziano d'età.

22.4 - Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla società. Ove prescritto dalla legge e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, i verbali del consiglio di amministrazione sono redatti da un notaio.

22.5 - Il consiglio di amministrazione per i propri lavori si dota di un apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità e i termini attraverso i quali ciascun amministratore può chiedere informazioni relative alla gestione della società, fermo restando quanto previsto dall'art. 2381, commi 5 e 6 del codice civile per il caso in cui siamo stati nominati organi delegati.

Art. 23 - Convocazione e svolgimento delle adunanze.

23.1 - Il presidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro noni dei suoi componenti o dal collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche diverso dalla sede sociale.

23.2 - Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accettare inequivocabilmente l'identità e la leggittimazione degli interventi regolare lo svolgimento della seduta constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presentati il presidente e il soggetto verbalizzante.

23.3 - Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

23.4 - L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione scritta (compresi il telegramma, il telefax e la posta elettronica).

23.5 - Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - Riunioni e validità delle delibere.

24.1 - Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

24.2 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

24.3 - Il verbale della riunione deve indicare:

a) la data e il luogo della riunione;

b) l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni,

e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

24.4 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o colui che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 22.3.

Art. 25 - Compiti.

25.1 - L'organo amministrativo ha la gestione dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 29, il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

25.2 - Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la fusione e la scissione di società partecipate almeno al 90%, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

d) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

25.3 - Nella composizione e per il tempo stabiliti al precedente art. 21.8 in attuazione dell'art. 21, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112, il consiglio di amministrazione della società, ferma restando le attribuzioni di cui all'art. 25.2, nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 25.1:

a) avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione;

b) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) su proposta del direttore generale, approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendono necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 2.582.284,50;

d) riceve periodicamente dal direttore generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale e dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore alle entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale.

Art. 26 - Deleghe.

26.1 - Il consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al direttore generale, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti nonché ad un comitato esecutivo fissandone le relative attribuzioni e il compenso. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del codice civile.

26.2 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior livello, per la dimensione o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 27 - Rappresentanza.

27.1 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale nonchè per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori speciali, spetta disgiuntamente:

a) al Presidente del consiglio di amministrazione;

b) agli amministratori delegati eventualmente nominati nell'ambito dei poteri loro conferiti;

c) al direttore generale, nell'ambito delle proprie attribuzioni;

In caso di assenza o impedimento del Presidente ovvero in vacanza di carica, la rappresentanza della società è attribuita, secondo quanto stabilito dal precedente art. 22.3, al vice Presidente o, in mancanza, al consigliere che sostituisce il Presidente ai sensi del medesimo articolo. Nei confronti dei terzi la firma di colui che esercita la rappresentanza in via vicaria da fede dell'assenza o dell'impedimento del soggetto sostituito.

27.2 - Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione, può conferire procure a dipendenti o a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale facoltà spetta, altresì, agli amministratori delegati e al direttore generale nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti.

Art. 28 - Compensi.

28.1 - Al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso che potrà essere determinato dall'assemblea per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

28.2 - La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 29 - Direttore generale.

29.1 - Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione d'intesa con l'assemblea dei soci, in conformità e con le attribuzioni ad esso riconosciute dalla legge. Il mandato del direttore generale ha la stessa durata di quello del consiglio di amministrazione. Ai fini del raggiungimento dell'intesa con l'assemblea dei soci:

a) il consiglio di amministrazione formula il proprio intendimento di nomina, con indicazione singola o plurima, e dà mandato al Presidente di promuovere l'intesa e di provvedere altresì alla convocazione dell'assemblea dei soci in via ordinaria;

b) il Presidente, delibera l'intesa da parte dell'assemblea dei soci, convoca il consiglio di amministrazione affinché provveda alla nomina del direttore generale in conformità con l'intesa raggiunta.

29.2 - Il consiglio di amministrazione definisce i compiti del direttore generale, fatte salve le disposizioni dell'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come richiamate dall'art. 28, lettera *e)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dei successivi articoli 29.3 e 29.4, e ne determina la remunerazione.

29.3 - Il Direttore generale:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti di cui all'art. 25.3 lettera *c)*;

e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;

f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico e quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 2.582.284,50;

h) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società aventi carattere non strategico e di importo inferiore ad euro 2.582.284,50;

i) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art. 25.3 lettera *a)* del presente statuto e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

j) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi di legge.

29.4 - Il direttore generale, inoltre, elabora e sottopone al consiglio di amministrazione i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie.

29.5 - Fino a quando il consiglio di amministrazione della società, costituito ai sensi del precedente art. 21 e delle disposizioni legislative in esso richiamate, non abbia provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi del precedente art. 29.1, la carica di direttore generale della società è ricoperta dal direttore generale della società incorporata ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112.

TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 30 - Collegio sindacale e controllo contabile.

30.1 - L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

30.2 - I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle loro carica, essi sono rieleggibili.

30.3 - A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, il collegio sindacale è nominato mediante voto di lista con le modalità e procedure stabilite dal comma 6 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

30.4 - Nel caso in cui, fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato o per altra causa, il nuovo collegio sindacale sarà nominato ai sensi del precedente art. 30.1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile per il caso di sostituzione dei sindaci.

30.5 - Fino alla data del 30 settembre 2004 il collegio sindacale continua a svolgere il controllo contabile. A decorrere dal 1° ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

30.6 - L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.7 - L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

30.8 - La società di revisione documenta la propria attività in un libro tenuto presso la sede della società.

30.9 - La contabilità separata tenuta ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è soggetta al controllo da parte di una società di revisione nominata dall'assemblea e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa si sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

TITOLO IX
ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 31 - Costituzione.

31.1 - Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo monocratico o collegiale cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO X
BILANCI E UTILI

Articolo 32 - Esercizio sociale.

32.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

32.3 - Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio distribuire ai soci acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2433-*bis* del codice civile.

32.4. - Restano salvi gli ulteriori obblighi di cui all'art. 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Articolo 33 - Utili.

33.1 - Con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2433 del codice civile, l'assemblea dispone in ordine alla distribuzione degli utili in favore dei soci, dedotta la quota destinata al fondo di riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile.

33.2 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione della società.

34.1 - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 - Domicilio.

35.1 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e se esistenti, di numero di fax e di indirizzi di posta elettronica.

Articolo 36 - Rinvio.

36.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ALBERONI GUIDI

04A10180

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 agosto 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Johanna Maria Jäger, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n, 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo, alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il precedente provvedimento di riconoscimento prot. n. 9126 del 17 maggio 2004;

Ritenuto che:

sussistono i presupposti per ulteriore riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien - Musik», rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus il 3 gennaio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien in Musik» rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus il 13 febbraio 2004,

posseduto da:

cognome: Jäger;

nome: Johanna Maria;

nata a: Eggenfelden (Germania);

il: 30 maggio 1975;

cittadinanza comunitaria (tedesca),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A «Strumento musicale nella scuola media» (pianoforte e violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 agosto 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10143

DECRETO 5 ottobre 2004.

Criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto «Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, avente per oggetto «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto l'art. 68, comma 4, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004, prot. 287/MR del 16 gennaio 2004, registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2004, registro n. 1, foglio n. 346;

Vista la direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440»;

Considerato che il punto 1, lettera *e)* della succitata direttiva n. 60/2004 reca, tra le priorità di intervento, «le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62»;

Considerato che, nell'ambito dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4, lettera da *a)* ad *e)* della direttiva n. 60/2004 destina l'importo di 4.500.000,00 euro alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto della rifomia degli ordinamenti scolastici;

Considerato che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di predeterminare i criteri e le modalità di utilizzazione della somma di 4.500.000,00 euro;

Considerata l'opportunità di destinare la suddetta somma di 4.500.000,00 euro a favore delle scuole primarie e secondarie di I e II grado paritarie, che, in coerenza con i processi innovativi nel sistema scolastico nazionale e con le finalità della legge n. 440/1997, soddisfino le necessità di un arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici;

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. 2634 del 22 novembre 2002, concernente i criteri di erogazione dei fondi destinati, per ambito regionale, alla formulazione da parte delle scuole paritarie di iniziative in applicazione della legge n. 440/1997;

Considerata la necessità di adeguare le iniziative delle scuole paritarie, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, alle innovazioni legislative in atto;

Ravvisata l'opportunità di assegnare la somma di € 3.375.000,00 (pari al 75% di € 4.500.000,00 di cui sopra) agli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole secondarie di I e II grado) finalizzati all'espansione dell'offerta formativa, ivi compresi i progetti di formazione dei responsabili di direzione e di € 1.125.000,00 (pari al 25%) ai medesimi uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e secondarie di primo grado) finalizzati all'attuazione della legge n. 53/2000, ivi compresi i progetti di formazione per il personale preposto alla funzione di *tutor*, come da piano di riparto di cui allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di erogazione

Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla direttiva ministeriale n. 60/2004, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di progetti in applicazione della legge n. 440/1997, vengono destinate agli USR le seguenti somme:

a) € 3.375.000,00 da assegnare — come da piano di riparto, per ambiti regionali, di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto — alle scuole secondarie di I e II grado paritarie, che proporranno progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei livelli di qualità delle attività formative, ivi compresi i progetti destinati alla formazione del personale preposta alla direzione delle scuole paritarie;

b) € 1.125.000,00 da assegnare — parimenti in base al riparto di cui al succitato allegato *A* — alle scuole primarie e secondarie di primo grado che proporranno progetti mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica, ivi compresi i progetti riguardanti la formazione del personale preposto alla funzione di *tutor*.

Tutti i progetti dovranno essere avviati, previa apposita comunicazione all'ufficio scolastico regionale, entro l'anno scolastico 2004/2005 e conclusi entro l'anno scolastico 2005/2006.

Per utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito regionale, sarà possibile, sulla base delle richieste di contributo pervenute ed approvate, operare eventuali compensazioni tra le due destinazioni di cui sopra.

Possono accedere ai contributi le scuole paritarie, anche operanti in rete nell'ambito regionale, che funzionino con almeno un corso completo e con un numero di alunni iscritti e frequentanti di norma non inferiore a 10 per ogni classe.

Possono essere oggetto di contributo:

nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera *a)*:

1) i progetti destinati all'integrazione scolastica degli alunni disabili;

2) i progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

3) i progetti finalizzati all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri;

4) i progetti riguardanti l'insegnamento di una o più lingue straniere e l'approccio alle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

5) i progetti riguardanti l'orientamento;

6) i progetti finalizzati all'innalzamento della qualità delle attività motorie e sportive;

7) i progetti riguardanti l'utilizzo delle risorse informatiche nella prassi didattica;

8) i progetti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie;

nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera *b)* i progetti, proposti dalle scuole primarie e secondarie di I grado, mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica:

1) portfolio;

2) seconda lingua comunitaria;

3) LARSA (laboratori di recupero e sviluppo dell'apprendimento);

4) educazione alla convivenza civile;

5) personalizzazione;

6) formazione del personale preposto alla funzione di *tutor*.

Per le attività di cui ai precedenti commi, il contributo erogabile non potrà essere di importo superiore a:

progetto in rete: 7.500,00 euro per ogni scuola partecipante alle rete, fino ad un massimo di 37.500,00 euro;

progetto presentato da una singola scuola: 7.500,00 euro.

Il gestore deve inoltre dichiarare che sarà a carico della rete di scuole o della scuola singola l'eventuale differenza tra il costo del progetto e il contributo effettivamente erogato.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito regionale, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e secondarie di I e II grado) funzionanti nella regione.

2. I fondi dovranno essere collocati in contabilità speciale da codesti Centri di responsabilità presso i CSA di ogni regione.

3. I contributi verranno assegnati ai gestori, previa apposita istanza, sottoscritta dal gestore, all'ufficio scolastico regionale competente. Unitamente a detta istanza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore e dal responsabile di direzione della scuola singola o della scuola capofila. Per le attività promosse da reti di scuole, il suddetto piano deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole potrà svolgere nel territorio e nello specifico progetto;

b) in caso di progetto in rete, accordo di rete e delega alla scuola capofila delle scuole partecipanti;

c) piano delle spese preventivate;

d) dichiarazione relativa al numero delle classi costituenti corsi completi, con il numero di alunni per ogni classe;

e) delibere degli OO.CC. relative all'approvazione del progetto;

f) indicazione del progetto considerato prioritario, sottoscritta dal gestore, nel caso di presentazione di più progetti, da parte della stessa scuola;

g) dichiarazione del gestore, nel caso di progetto singolo, di non aver presentato un progetto in rete e viceversa;

h) dichiarazione da parte del gestore della scuola capofila, nel caso di progetto in rete, che sia la scuola capofila sia le altre scuole partecipano ad una sola rete.

L'istanza e il piano delle iniziative programmate dovranno tassativamente essere trasmesse entro il 30 ottobre 2004. L'ufficio scolastico regionale, acquisite le istanze e la relativa documentazione, procederà all'esame dei progetti, avvalendosi di una commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.

Si fa presente che, considerata la necessità di uno snellimento delle procedure in ragione dell'esiguità dei tempi per l'erogazione dei fondi in tempo utile, l'istanza dovrà pervenire debitamente documentata, pena l'esclusione.

4. Qualora i fondi stanziati non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento sarà data la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni, e successivamente alle scuole che hanno presentato progetti singoli, anch'esse graduate come sopra, tenendo in ogni caso conto solo dei corsi completi.

5. Il contributo viene erogato dall'ufficio scolastico regionale a favore della scuola capofila in due rate uguali: la prima all'approvazione del progetto, la seconda entro trenta giorni dalla trasmissione del rendiconto finale delle spese, conforme al preventivo presentato, firmato dal gestore della scuola beneficiaria, all'U.S.R. che lo dovrà parimenti approvare entro la stessa data.

6. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che, a norma della legge n. 62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse.

7. La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potrà costituire motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni scolastici successivi e potrà comportare, nel caso di riscontrate irregolarità, l'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti consequenziali. A tal proposito potranno essere disposte, qualora se ne rilevasse l'opportunità, apposite visite ispettive tecniche e tecnico-amministrative.

8. Gli USR impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.

Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: MOIOLI

ALLEGATO *A*

PIANO RIPARTO A.F. 2004 FONDI LEGGE N. 440/1997

Ufficio scolastico regionale	Lettera *a)* 75% fondi 3.375.000,00	Lettera *b)* 25% fondi 1.125.000,00	100% fondi 4.500.000,00
Abruzzo	58.419,90	15.029,82	73.449,72
Basilicata	13.353,12	1.669,98	15.023,10
Calabria	68.434,74	19.483,10	87.917,84
Campania	332.158,86	145.288,26	477.447,12
Emilia-Romagna	166.914,00	65.685,88	232.599,88
Friuli Venezia-Giulia	40.059,36	16.699,80	56.759,16
Lazio	459.013,50	182.579,98	641.593,48
Liguria	106.824,96	48.429,42	155.254,38
Lombardia	761.127,84	223.772,32	984.900,16
Marche	45.066,78	12.803,18	57.869,96
Molise	—	1.113,32	1.113,32
Piemonte	248.701,86	76.262,42	324.964,28
Puglia	136.869,48	44.532,80	181.402,28
Sardegna	38.390,22	13.916,50	52.306,72
Sicilia	402.262,74	94.075,54	496.338,28
Toscana	130.192,92	63.459,24	193.652,16
Trento	28.375,38	7.236,58	35.611,96
Bolzano	28.375,38	4.453,28	32.828,66
Umbria	30.044,52	7.236,58	37.281,10
Veneto	277.077,24	81.272,00	358.349,24
Valle d'Aosta	3.337,20	—	3.337,20
TOTALE . . .	€ 3.375.000,00	€ 1.125.000,00	€ 4.500.000,00

04A10184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per i giorni sopraindicati gli sportelli del Pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a seguito di

ordinanza del Prefetto per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 ottobre 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A10206

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre nel giorno 22 settembre 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Giarre con note in data 17 settembre 2004 e 23 settembre 2004, il medesimo, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica, in data 22 settembre 2004 non ha potuto assicurare all'utenza i servizi essenziali.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Palermo, 12 ottobre 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A10208

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 ottobre 2004.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (Determinazione n. R.S.L. 488-99/aD1).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2004 con il quale è stato trasferito all'Agenzia del farmaco il personale del Ministero della salute ivi indicato;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 settembre 2004;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D5 del 29 giugno 2000, S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le azienda titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Determina:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D5 del

29 giugno 2000, S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 6 ottobre 2004

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
AXCAN	PHOTOFRIN	15 MG POLVERE SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONCINO	028928012
AXCAN	PHOTOFRIN	75 MG POLVERE SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONCINO	028928024
BAYER	ASPIRINA	24 COMPRESSE	004763049
BRACCO	DUPLOCOR	5 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE 14 COMPRESSE	035186016
BRACCO	DUPLOCOR	5 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE 28 COMPRESSE	035186028
BRACCO	DUPLOCOR	10 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE 14 COMPRESSE	035186030
BRACCO	DUPLOCOR	10 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE 28 COMPRESSE	035186016
C.T.	CEPHOS	60 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE 250 MG/5 ML	024481020
C.T.	CEPHOS	500 MG CAPSULE 12 CAPSULE	024481057
ELI-LILLY	PANACEF	GRANULATO 187,5 MG PER SOSPENSIONE ORALE	024227100
ELI-LILLY	KEFLEX	500 MG CAPSULE RIGIDE	035480045
ELI-LILLI	KEFLEX	500 MG COMPRESSE RIVESTITE	035480060
F.D. FARMACEUTICI	DOLESIDE	100 MG GRANULATO SOSPENSIONE ORALE 30 BUSTINE	033702022
F.D. FARMACEUTICI	DOLESIDE	100 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	033702010
FINMEDICAL	VENTOFLU	0,0025% SPRAY NASALE FLACONE 20 ML	034843033
FATER	BENZIRIN	PASTA DENTRIFICIA 120 G	023008079
FATER	BENZIRIN	POMATA 20 G	023008028
FATER	BENZIRIN	POMATA 50 G	023008030
FATER	BENZIRIN	ODONTO SPRAY	023008042
FATER	BENZIRIN	COLLUTTORIO FLACONE 200 ML-	023008055
FOURNIER PHARMA SPA	CLAVULIN	500 MG/10 ML+50 MG/10 ML POLV.E SOLV. SOL.NE INIETTABILE EV	026138154
FOURNIER PHARMA SPA	CLAVULIN	500 MG/10 ML+100 MG/10 ML POLV.E SOLV. SOL.NE INIETTABILE EV	026138166
FOURNIER PHARMA SPA	CLAVULIN	100 MG/20 ML+200 MG/20 ML POLV.E SOLV. SOL.NE INIETTABILE EV	026138178
FOURNIER PHARMA SPA	CLAVULIN	200 MG/200 ML+200 MG/20 ML POLV.E SOLV. SOL.NE INIETTABILE EV	026138180
GSK	CUROXIM	1,5 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA	023576097
GUERBET	DOTAREM	0,5 MMOL/ML SOLUZIONE INIETTABILE EV	029724061
KEMIFAR SRL	METAX	500 MG POLV. E SOLV. SOLUZIONE INIETTABILE IM	03299012
KEMIFAR SRL	METAX	500 MG POLV. E SOLV. PER SOLUZIONE INIETTABILE IM	032992024
MENARINI	FLUSPIRAL	500 MCG/2 ML SOSP. DA NEBULIZZARE 20 CONTENITORI MONODOSE	028675357
MERCK SHARP &DOME	TIMOPTOL XE	0,25% COLLIRIO SOLUZIONE FLACONE 5 ML CON DOSATORE OFTALMICO	024278133
MERCK SHARP &DOME	TIMOPTOL XE	0,50% COLLIRIO SOLUZIONE FLACONE 5 ML CON DOSTORE OFTALMICO	024278133
MOLTENI & C	MORFINA CLORIDRATO	50 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 FIALA 5ML	029611124
MUNDIPHARMA	MS CONTIN	16 COMPRESSE 200 MG	025624053
PHARMACIA AB	NICORETTE	15 MG/16 ORE CEROTTI TRANSDERMICI 14 CEROTTI	025747104
PHARMACIA AB	NICORETTE	15 MG/16 ORE CEROTTI TRANSDERMICI 21 CEROTTI	025747116
ROBIN	KREDEX	25 MG COMPRESSE DIVISIBILI 28 CPS	027605106
ROBIN	KREDEX	25 MG COMPRESSE DIVISIBILI 56 CPS	027605182
SANDOZ	EPARINA CALCICA SANDOZ	12.550 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	033272028
SIGMA-TAU	TIBICORTEN F	TUBO 20 G CREMA	022705038
SIRTON	SOMATOSTATINA SIRTON	250 MCG/2 ML POLV. E SOLV. PER SOLUZIONE INIETTABILE EV	034502017
SIRTON	SOMATOSTATINA SIRTON	3 MG/2 ML POLV. E SOLV. PER SOLUZIONE INIETTABILE EV	034502029
STIEFFEL	WARTEC	SOLUZIONE CUTANEA 3ML + APPLICATORE	027447010
VIATRIS	KEITON	30 CAPSULE 50 MG	026782019
VIATRIS	KEITON	30 CAPSULE 100 MG	026782021
VIATRIS	TRAVELGUM	10 CONFETTI GOMMOSI 20 MG	005170028

04A10209

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2004.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (Determinazione n. R.S.L. 488-99/aD2).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2004 con il quale è stato trasferito all'Agenzia del farmaco il personale del Ministero della salute ivi indicato;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 settembre 2004;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Visti i decreti direttoriali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e S.L.458-99/D3 del 21 maggio 2003 con i quali sono stati erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali, indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalle Ditta titolare dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare i decreti direttoriali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Determina:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 8 ottobre 2004

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
AESCULAPIUS FARMACEUTICI	PROFER	10 FLACONCINI ORALI 15 ML	028146013
AVENTIS PASTEUR MSD SNC	MENOMUNE	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FLACONCINO SOLVENTE	029196019
MASTER PHARMA SRL	AXONIN	15 MG – 28 COMPRESSE	027698036
MASTER PHARAM SRL	AXONIN	30 MG – 28 COMPRESSE	027698048

04A10210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del dott. Guido Bertolaso a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 1º ottobre 2004, il dott. Guido Bertolaso è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare un'azione di previsione e prevenzione in relazione al c.d. rischio sars, fino al 30 aprile 2005.

04A10309

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2414
Yen giapponese	135,66
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,68945
Corona svedese	9,1078
Franco svizzero	1,5414
Corona islandese	87,42
Corona norvegese	8,2160
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57570
Corona ceca	31,468
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6667
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,3114
Leu romeno	41229
Tallero sloveno	239,8900
Corona slovacca	39,976
Lira turca	1849300
Dollaro australiano	1,7016
Dollaro canadese	1,5639
Dollaro di Hong Kong	9,6677
Dollaro neozelandese	1,8131
Dollaro di Singapore	2,0854
Won sudcoreano	1421,96
Rand sudafricano	8,0446

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10370

Decadenza di taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio della raccolta per le scommesse sportive

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3001 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Brugherio (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3002 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Muggiò (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché dell'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3049 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Prato.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3100 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Agliana (Pistoia).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3127 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucca.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista daI decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Agenzia Ippica di Viareggio di Ughi & Fiorillo S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Agenzia Ippica di Viareggio di Ughi & Fiorillo S.n.c., con sede legale in Viareggio

(Lucca), via E Duse, 8 - 55049, dalla concessione n. 3130 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Camaiore (Lucca).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3132 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Montemurlo (Prato).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3133 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucca.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il S.I.S. S.r.l. Società italiana scommesse non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.I.S. S.r.l. Società italiana scommesse, con sede legale in Roma, via Vincenzo Lamaro, 21 - 00173, dalla concessione n. 3175 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Marsala (Trapani).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3315 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Borgosesia (Vicenza).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3321 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Forlì (Forlì-Cesena).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1 È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3340 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Meda (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3367 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Nardò (Lecce).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3377 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3391 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pietrasanta (Lucca).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3422 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3428 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Treviso.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3430 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Udine.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3436 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Alessandria.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3448 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Grado (Gorizia).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3452 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Maranello (Modena).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3487 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Busto Arsizio (Varese).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3489 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Latina.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3500 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Comacchio (Ferrara).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3507 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Firenze S.n.c. di Ughi M. & C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Firenze S.n.c. di Ughi M. & C., con sede legale in LUCCA, via di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3524 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Prato.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Fin-Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Fin-Bet S.r.l., con sede legale in Assago (Milano) C. Dir. Milanofiori, strada 4 Pal A/5 - 20090, dalla concessione n. 3542 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Spazio Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Spazio Bet. S.r.l., con sede legale in Lucca, via di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3556 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Campi Bisenzio (Firenze).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3641 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Piacenza.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3734 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Melzo (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3736 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Vimodrone (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3737 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Calolziocorte (Lecco).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3739 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lentate sul Seveso (Milano).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonché l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. S.n.c., con sede legale in Mantova, piazza Arche, 4 - 46100, dalla concessione n. 3333 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Mantova.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Arcobaleno S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l., con sede legale in San Giorgio di Mantova (Mantova), via Divisione Acqui, 6 - 46030, dalla concessione n. 3398 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3424 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Villafranca (Verona).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3432 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Viadana (Mantova).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3476 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Suzzara (Mantova).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repuhbiica o, in altemativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Winning Point S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Winning Point S.r.l., con sede legale in Cagliari, via Grazia Deledda, 70 - 09100, dalla concessione n. 3563 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è .ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Best Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n. 3661 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungmlento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario Best Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n. 3662 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Assemini (Cagliari).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che il Concessionario L'Elefantino Due di Antonio Ferro S.a.s. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e più favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario L'Elefantino Due di Antonio Ferro S.a.s., con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Viviaini, 56 - 80053, dalla concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Castellana Grotte (Bari).

2. Sarà provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notificata all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che con nota prot. n. 2004/10542/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il Concessionario Sesterzi S.p.a., titolare della concessione n. 3717 del comune di Torino, è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il Concessionario Sesterzi S.p.a. non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini dalla regolarizzazione della posizione contabile ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Sesterzi S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani, 8/A - Milano, dalla concessione n. 3717 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relalivi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che con nota prot. n. 2004/18449/COA/CPS/SCO del 2 aprile 2004 il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della prima rata delle somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, scaduta il 28 febbraio 2004;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia, 6 - Napoli, dalla concessione n. 3295 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).

2. Sarà provveduto a recuperare ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relarivi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis);

Considerato che con nota prot. n. 2004/18452/COA/CPS/SCO del 2 aprile 2004 il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della prima rata delle somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, scaduta il 28 febbraio 2004;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolanzzazione della posizione contabile ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totallizzatore Nazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Adria Bet S.r.l., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia - Napoli, dalla concessione n. 3307 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Adria (Rovigo).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

da 04A09877 a 04A09921

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomir Sro»

Estratto decreto n. 169 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Medicinale LOMIR SRO.

Confezione A.I.C:

n. 027715022 - «2,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 28 capsule rigide a rilascio prolungato» (sospesa);

n. 027715046 - «5 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 14 capsule rigide a rilascio prolungato»,

è ora trasferita alla società: Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno, 5, Roma, con codice fiscale 00468270582.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Igroton Lopresor».

Estratto decreto n. 170 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Medicinale IGROTON LOPRESOR.

Confezione A.I.C:

n. 024769022 - «2,5 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato - 28 compresse»,

è ora trasferita alla società: Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno, 5, Roma, con codice fiscale 00468270582.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aurospir»

Estratto decreto n. 116 del 5 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi: AUROSPIR.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., con sede legale e fiscale in Carpi (Mo) (CN), viale del Commercio n. 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102666017;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102666029.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina (da ossitetraciclina biidrato) 100 g; spiramicina (da spiramicina embonato) *40 g;

*calcolati con riferimento al campione internazionale O.M.S. avente l'attività di 3200 U.I./mg;

eccipienti: olio di semi 100 g; tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica da gemi gram-positivi, polmonite enzootica, malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baomiao collare».

Estratto decreto n. 92 del 7 ottobre 2004

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario antiparassitario BAOMIAO COLLARE:

collare per cane - A.I.C. n. 103151015;

collare per cane taglia grande - A.I.C. n. 103151027;

collare per gatto - A.I.C. n. 103151039;

fino ad ora registrata a nome della società Dott. Formenti S.p.a., di Milano è ora trasferita alla società Formevet S.p.a., con sede in Milano, via Correggio n. 19, codice fiscale 03707670968.

Produttore: la società Laboratoires Biovè stabilimento sito in Arques (Francia), Rue De Lorraine, 3-Boite Postale 45.

Le confezioni del medicinale veterinario antiparassitario «Baomiao Collare» devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta interessata.

04A10036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parassicid collare».

Estratto decreto n. 91 del 7 ottobre 2004

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario antiparassitario PARASSICID COLLARE:

collare per gatto - A.I.C. n. 103230013;

collare per cane - A.I.C. n. 103230025;

collare per cane taglia grande - A.I.C. n. 103230037,

fino ad ora registrata a nome della società Dott. Formenti S.p.a. di Milano è ora trasferita alla società Formevet S.p.a., con sede in Milano, via Correggio n. 19, codice fiscale 03707670968.

Produttore: la società Laboratoires Biovè stabilimento sito in Arques (Francia), Rue De Lorraine, 3-Boite Postale 45.

Le confezioni del medicinale veterinario antiparassitario «Parassicid Collare» devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta interessata.

04A10035

Procedure di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix spot-on»

Provvedimento n. 217 del 6 ottobre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0113/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani fino a 4 kg.

Confezioni:

blister 1 pipetta da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629010;

blister 2 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629022;

blister 3 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629034;

blister 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629046;

blister 6 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629059.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 *a)*1, estensione periodo validità e variazione SPC punto 6.3.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che è ora il seguente:

validità:

validità del prodotto nel sacchetto di stagnola: 36 mesi;

validità del prodotto dopo apertura del sacchetto di stagnola: 18 mesi (tutte le pipette devono essere utilizzate entro 18 mesi dopo l'apertura del sacchetto di alluminio e comunque prima della data di scadenza riportata sulla pipetta);

validità della pipetta aperta: una volta aperta, l'intero contenuto della pipetta deve essere applicato sulla cute dell'animale.

Si autorizza inoltre la modifica dell'SPC al punto 6.3 che è ora il seguente: «Non congelare. Dopo l'apertura della busta di alluminio, conservare in un luogo asciutto e ad una temperatura non superiori ai 30°C».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

Provvedimento n. 218 del 6 ottobre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0115/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 10 kg fino a 25 kg.

Confezioni:

blister 1 pipetta da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628018;

blister 2 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628020;

blister 3 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628032;

blister 4 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628044;

blister 6 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628057.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 *a)*1, estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che è ora il seguente:

validità:

validità del prodotto nel sacchetto di stagnola: 36 mesi;

validità del prodotto dopo apertura del sacchetto di stagnola: 18 mesi (tutte le pipette devono essere utilizzate entro 18 mesi dopo l'apertura del sacchetto di alluminio e comunque prima della data di scadenza riportata sulla pipetta);

validità della pipetta aperta: una volta aperta, l'intero contenuto della pipetta deve essere applicato sulla cute dell'animale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

Provvedimento n. 220 del 6 ottobre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0114/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 4 kg fino a 10 kg.

Confezioni:

blister 1 pipetta da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626014;

blister 2 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626026;

blister 3 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626038;

blister 4 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626040;

blister 6 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626053.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 *a)*1, estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che è ora il seguente:

validità:

validità del prodotto nel sacchetto di stagnola: 36 mesi;

validità del prodotto dopo apertura del sacchetto di stagnola: 18 mesi (tutte le pipette devono essere utilizzate entro 18 mesi dopo l'apertura del sacchetto di alluminio e comunque prima della data di scadenza riportata sulla pipetta);

validità della pipetta aperta: una volta aperta, l'intero contenuto della pipetta deve essere applicato sulla cute dell'animale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

04A10033-04A10032-04A10034

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria ex art. 2545-*octiesdecies* per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito indicate:

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	SEDE
00274420231	La Porfidi Verona S.c. a r.l.	Via del Comune, 3 - Verona - In liquidazione dal 22 marzo 1976
00440760239	Cooperativa Ortofrutticola - Buttapietra Co.O.BI. S.c. a r.l.	Via Piatti, 26 - Verona - In liquidazione dal 9 novembre 1998
00551120231	Cooperativa Edile Muratori S. Pietro a r.l.	S. Pietro Incariano - In liquidazione dal 9 gennaio 1984
00841460231	Fungicoltori Veneti cooperativa agricola a r.l.	Via Locatelli, 3 - Verona - In liquidazione dal 12 maggio 1984
01243270236	Pacengo 2 società cooperativa edilizia a r.l.	Piazza Cittadella, 26 - Verona - In liquidazione dall'8 ottobre 1990
01307970234	Fonderia artistica S.c. a r.l.	Via Messedaglia, 7 - Verona - In liquidazione al 18 dicembre 1984
01368110233	Alisei Club Aereo S.c. a r.l.	Via Galilei - Settimo di Pescantina - In liquidazione dal 29 ottobre 1990
01450310238	La Fabbrica della Musica S.c. a r.l.	Viale del Lavoro, 53 - Verona - In liquidazione dal 6 marzo 1986
01584690232	Graziella S.c. a r.l.	Via G. B. Pigni, 4 - Verona - In liquidazione dal 25 novembre 1992
016146790234	Co.Va.Po S.c. a r.l.	Via Locatelli, 1 - Verona - In liquidazione dal 7 ottobre 1991
01909380238	Insiemi S.c. a r.l.	Via Caboto, 3 - S. Martino B.A. - In liquidazione dal 21 dicembre 1996
01992570232	CI-ESSE S.c. a r.l.	Via Aniene, 16 - Verona - In liquidazione dal 5 ottobre 1992
02033380235	La musica Viva S.c. a r.l.	Via Adigetto, 6 - Verona - In liquidazione dal 3 settembre 1993
02066430238	Istituto Ferdinando Magellano S.c. a r.l.	Corso Milano, 122 - Verona - In liquidazione dal 9 ottobre 1992
02282680236	Associati alberghi e campeggi S.c. a r.l.	Via parco Catullo - Peschiera del Garda - Scioglimento dal 14 giugno 1996
02573230238	UNICOP S.c. a r.l.	Vicolo dietro caserma Chiodo, 23 - Verona - In liquidazione dal 7 luglio 1997
02791250232	Prime Pagine Veronesi servizi S.c. a r.l.	Via Carlo del Prete, 7 - Verona - In liquidazione dal 30 novembre 1998

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

Trascorso il suddetto termine, la Direzione provinciale del lavoro di Verona comunicherà al conservatore del registro delle imprese competente per territorio l'elenco delle società cooperative di cui al presente avviso.

04A10185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta per il formaggio pecorino «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per il formaggio pecorino «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del Pecorino «Canestrato di Moliterno», con sede in Moliterno in via Roma, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL FORMAGGIO PECORINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CANESTRATO DI MOLITERNO STAGIONATO IN FONDACO».

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è riservata esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Area di produzione

Il latte destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole ubicate nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

in provincia di Potenza: Armento, Brienza, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;

in provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Ionico, Stigliano, Tursi.

Nella stessa zona deve avvenire anche la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco».

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

L'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è riservata ai formaggi ovi-caprini a pasta dura prodotti con latte di pecora intero e crudo, in quantità non inferiore al 70% e non superiore al 90%, e di capra intero e crudo, in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 30%.

Il latte destinato alla trasformazione in «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, da foraggi freschi e comunque da fieni prodotti nell'area di cui al precedente art. 2.

È consentita l'integrazione alimentare solo con granelle di cereali quali avena, orzo, grano, mais e di leguminose quali fava, favino e cece.

È vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati.

Il latte che non viene trasformato immediatamente dopo la mungitura, deve essere refrigerato nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato al massimo entro 48 ore dalla prima mungitura.

Art. 4.

Razze animali

Il latte da impiegare per la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve provenire da pecore di razza «Gentile di Puglia», «Gentile di Lucania», «Leccese», «Sarda» «Comisana» e loro incroci, per la parte ovina, e da capre di razza «Garganica», «Maltese», «Jonica», «Camosciata» e loro incroci, per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 2 ed alimentate secondo quanto disposto dall'art. 3.

Art. 5.

Caratteristiche del processo produttivo

Il processo tecnologico e lo standard produttivo del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» viene così di seguito descritto:

la produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è consentita tutto l'anno;

il latte destinato alla trasformazione deve essere utilizzato intero e crudo;

la coagulazione del latte è ottenuta per via presamica aggiungendo caglio, di agnello o di capretto in pasta, e si effettua alla temperatura compresa tra 36 e 40 ºC in un tempo massimo di 35 minuti;

il caglio può essere ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco e preparato con la tecnica di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione;

la cagliata così ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle dimensioni del chicco di riso; dopo pochi minuti di riposo, essa viene estratta dal siero e messa in canestri di giunco o di altro materiale autorizzato per l'uso alimentare, purché conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato, ove viene pressata e lavorata con le mani per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme possono essere immerse nel siero a temperatura non superiore a 90 ºC per un tempo non superiore a tre minuti per una rapidissima cottura al fine di favorire lo spurgo del siero e la formazione della crosta;

la salatura delle forme può essere effettuata sia a secco che in salamoia; nel primo caso essa si protrae fino a dieci giorni dalla messa in forma, variabili secondo il peso e le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nel secondo caso con immersione in salamoia satura per 10 - 12 ore per kg di formaggio pesato al momento della messa in forma;

l'asciugatura viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta a quaranta giorni dalla messa in forma.

Art. 6.

Stagionatura

La stagionatura deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata ovvero nel territorio amministrativo del comune di Moliterno (Potenza).

Il regime climatico del comune di Moliterno è determinante nella dinamica del ciclo di stagionatura. La stessa è strettamente collegata alle particolari condizioni ambientali e microclimatiche che si ritrovano nei fondaci assicurate dal possesso delle seguenti caratteristiche minime:

altimetria dei fondaci superiore a 700 mt s.l.m.;

spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm;

presenza di almeno due aperture che permettano l'aerazione;

almeno due lati perimetrali del locale interrati.

La stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa in forma. Durante questa fase:

è consentito trattare il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» con solo olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di vino;

è consentito altresì trattare il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per 25/30 minuti col nerofumo raschiato dai camini a legna e riportata a temperatura ambiente.

Art. 7.

Processo produttivo del caglio artigianale

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti o agnelli lattanti degli animali indicati art. 4 del presente disciplinare di produzione.

Le modalità di preparazione sono le seguenti:

a) i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinché non vengano a contatto con alimenti e ricevano solo il latte materno;

b) all'età compresa tra 25 e 45 giorni si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare per un periodo che varia da 10 a 15 giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo di capra o pecora;

c) i caglioli asciutti possono eventualmente essere riposti, con eventuale aggiunta di sale, stratificati in cassette che ne permettano lo sgrondo per circa 15 giorni;

d) una volta asciutti, i cagli vengono raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati e successivamente macinati;

e) alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo di pasta;

f) il caglio così ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce.

Art. 8.

Tipologie e diciture

L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» è ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno sessanta giorni ed è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture:

primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a 6 mesi;

stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 6 mesi e fino a 12;

extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 12 mesi;

Art. 9.

Caratteristiche del prodotto finito

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» può essere immesso al consumo dopo almeno sessanta giorni di stagionatura; potrà essere utilizzato sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a facce piane con scalzo più o meno convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da 10 a 15 cm;

peso: variabile da 2 a 5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

crosta: di colore giallo più o meno intenso nella tipologia primitivo fino al bruno nella tipologia stagionato; il colore della crosta può dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino al nero ardesia se la crosta è stata trattata con l'emulsione di acqua, nerofumo, olio di oliva e aceto di vino. La stessa non è edibile;

pasta: struttura compatta con occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta bianco o leggermente paglierino per la tipologia primitivo; di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia stagionato ed extra;

sapore: tendenzialmente dolce e delicato all'inizio della stagionatura, con il protrarsi della stessa, evolve verso caratteristiche organolettiche più accentuate e piccanti;

grasso s.s.: il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%;

utilizzo: come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da grattugia per le tipologie stagionato ed extra;

condizionamento e porzionamento: devono avvenire nella stessa area di produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», così come definita dall'art. 2 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilità ed il controllo.

Art. 10.

Etichettatura

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente disciplinare di produzione.

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco del diametro di 15 cm, apposto sotto il controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e secondo le modalità indicate nel piano di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle forme idonee e certificate.

Art. 11.

Uso del riferimento all'I.G.P. in prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

b) gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso dell'I.G.P.

L'utilizzazione non esclusiva dell'indicazione geografica protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 12.

Elementi che comprovano l'origine

La storia di Moliterno sembrerebbe iniziare dopo la distruzione di Grumentum, città fondata verso il 500 a.C. dai Lucani, popolo di ceppo indoeuropeo stanziatosi sui monti dell'appennino centrale e successivamente diffusosi sul territorio mescolandosi con le popolazioni indigene, gli Enotri, tra l'872 ed il 975 per l'arrivo di numerosi grumentini sfuggiti al massacro perpetrato dai Saraceni.

Già gli Enotri fecero della pastorizia e della trasformazione del latte, un'attività primaria, come testimoniano due oggetti, una formaggetta in terracotta avente la striatura tipica dell'attuale canestrato ed una grattugia in bronzo, risalenti al IV secolo a.C., oggetti attualmente conservati presso il Museo archeologico nazionale di Grumento Nova (Potenza).

Secondo il Racioppi, storico moliternese dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale «*mulctrum*» da cui «*mulcternum*» ovvero «luogo dove si fa il latte, cioè dove si munge l'armento e si coagula il latte».

Oltre all'arcaica dedizione per la pastorizia e la trasformazione del latte, in tempi più recenti, i moliternesi si distinsero per la maestria sviluppata nell'arte di «curar pecorini», particolarmente beneficiati da un clima rivelatosi molto favorevole alla stagionatura.

Il Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, docente nella Regia Università di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per dare tutto il merito alla qualità dell'aria «di cui speciali germi agiscono sulla fermentazione del formaggio» dimostrato dal fatto «che le stesse donne adibite alla cura del formaggio a Moliterno, trasportate nelle marine (territori del versante ionico della Basilicata) ed adibite alla cura di esso, non hanno dato quella ottima qualità che si era ottenuta nella nostra cittadina».

I formaggi prodotti in comuni di varie zone della regione (Senise, Castelsaraceno, Lagonegro, Aliano, Accettura, Pomarico, Stigliano, Bernalda, Grassano, Craco ecc.) era venduto a commercianti di Moliterno per essere curato e commercializzato su mercati esterni; essi stessi, secondo quanto affermato da Padre Daniele Murno, dotto frate francescano di Moliterno, si occupavano della raccolta: «lunghe carovane di muli da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile scendono alle marine in cerca del prezioso carico di pecorino fresco da quattro a sei giorni dura il loro viaggio di andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria».

Nel 1906, un solo produttore tra quelli iscritti nell'elenco degli esportatori dei prodotti della Basilicata, esportò circa 1300 quintali di formaggio stagionato; il prezzo medio speso per l'acquisto del prodotto fresco era da lire 100 a lire 125 il quintale; in Italia, dopo la stagionatura, era venduto da 150 a 170 lire il quintale mentre il formaggio destinato al mercato americano raggiungeva le 300 - 400 lire il quintale.

La notevole reputazione del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; tra questi si cita il R.D.L. n. 1177 del 1º maggio 1938, con il quale veniva, vietata la produzione, a scopo di vendita, di formaggi il cui contenuto in materia grassa, riferito alla sostanza secca fosse inferiore a dei minimi tabellati nello stesso. Infatti tra i formaggi di lane di pecora indicati come riferimento troviamo il Moliterno.

Art. 13.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La consistenza degli allevamenti ovini e caprini nella zona di produzione è di circa 192.000 capi di cui 120.000 ovini e 72.000 caprini dislocati su una superficie agricola totale (SAT) pari ad oltre 300.000 ettari; di questi i 2/3 rappresentano la superficie agricola utilizzata (SAU) costituita da seminativi per 47,17%, da prati permanenti e pascoli per il 40,48% e da coltivazioni permanenti per il 12,35%.

La produzione di latte totale stimata è di circa 228.000 quintali con una resa del latte in Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco variabile dal 15 al 20% a secondo dei periodi dell'anno.

L'85% degli allevamenti ha una classe di ampiezza inferiore a 100 capi, mentre per il restante 15% si supera il limite dei 100 capi.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta coltivatrice con manodopera familiare esclusiva nel 90% dei casi.

Il latte prodotto viene trasformato quasi tutto in azienda o in piccoli caseifici perpetrando pratiche ed usanze che si tramandano di generazione in generazione.

Il «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco» per quanto possa essere prodotto nell'intero arco dell'anno, trova, nel periodo che va dall'autunno all'inizio dell'estate, il suo apice produttivo.

A supporto di quanto sopra esposto vi sono motivazioni legate sia alla tradizione che ad aspetti puramente produttivi.

Infatti i parti delle pecore e delle capre sono programmati per lo più nel periodo dicembre - gennaio, sia per agevolare la vendita degli agnelli e dei capretti nelle festività pasquali, sia per consentire al bestiame di alimentarsi nel periodo di massima disponibilità foraggera derivante dagli eccellenti pascoli naturali di primavera consentendo ad esso di produrre una maggiore quantità di latte.

La peculiarità principale del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco risiede nella fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche cantine (fondaci) presenti nel comune di Moliterno.

Infatti ancora oggi i produttori di Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco utilizzano questi particolarissimi locali che caratterizzano il prodotto in modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche organolettiche che da sempre sono ad esso riconosciute.

Art. 14.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Al fine di consentire la tracciabilità del prodotto sono istituiti, e costantemente aggiornati, presso l'Organismo di controllo:

a) il registro degli allevatori all'interno del quale vengono registrati i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco»;

b) il registro dei produttori e/o trasformatori;

c) il registro degli stagionatori;

d) il registro dei confezionatori.

04A10205

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla riapertura dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Sassovivo», in Sassovivo

Con determinazione dirigenziale n. 7818 del 22 settembre 2004 la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno, via Fonti di Sassovivo n. 1, codice fiscale n. MSSVLN06H14D653U, è stata autorizzata alla riapertura dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Sassovivo» nel tipo liscia e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro a perdere della capacità di litri uno, ermeticamente chiusi con tappi a corona a banda stagnante.

04A10107

Autorizzazione, alla Rocchetta S.p.a. di Gualdo Tadino, ad utilizzare in miscela l'acqua minerale naturale Rocchetta, proveniente dal pozzo denominato «Rocchetta Uno».

Con determinazione dirigenziale n. 7819 del 22 settembre 2004 la Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), zona industriale sud, località Madonna del Piano, P.I. e codice fiscale n. 00167760545 è stata autorizzata a utilizzare in miscela l'acqua minerale naturale Rocchetta proveniente dal pozzo denominato «Rocchetta Uno».

04A10108

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo OE.CIS S.r.l. - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l., in Piacenza.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 59, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretto: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo OE.CIS S.r.l., in Roma.».

04A10344

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 56, prima colonna, ovunque è scritto: «... Savignano sul *Po* (Modena) ...», leggasi: «... Savignano sul *Panaro* (Modena) ...».

04A10345

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401247/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.